

CAMERA DEI DEPUTATI N. 281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATOLI, LACONI, FAILLA, Busetto, SPALLONE, GRANATI, TOGNONI,
RAFFAELLI, CHIAROMONTE, D'ALEMA, MASCHIELLA**

Presentata il 24 luglio 1963

Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che ha istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica, conferiva al Governo agli articoli 2 e 3 (n. 6) la delega ad emanare, entro 180 giorni dalla data della propria entrata in vigore, le norme relative alla organizzazione dell'Ente nazionale, fissandone i principi e i criteri direttivi. Senonché tale periodo di tempo è spirato senza che il Governo si avvallesse del potere che gli era stato conferito dal Parlamento. Ne consegue una situazione anomala che può essere anche di grave pregiudizio al funzionamento e al consolidamento dell'Enel. Questa situazione, d'altro canto, non può essere sanata lasciando al Consiglio di amministrazione dell'Ente il compito di emanare le norme previste dall'articolo 3, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come se si trattasse di semplice regolamentazione statutaria, e quindi passibile di un procedimento puramente amministrativo. Al contrario, non può esservi dubbio che il legislatore ha stabilito che tali norme debbano essere emanate con una legge, sia pure delegata al Governo, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, e quindi circondate dalle cautele espressamente da questo previste, e cioè, il limite determinato nel tempo, la fissazione di principi e criteri diret-

tivi nonché di un oggetto definito. Appare quindi, del tutto inammissibile, dal punto di vista costituzionale che il Governo abbia la facoltà di declassare una legge delegata a mero atto amministrativo. Ciò costituirebbe una palese violazione costituzionale in una materia così delicata come quella attinente alla separazione e ai limiti rispettivi del potere legislativo e del potere esecutivo e potrebbe, inoltre, far sorgere gravi eccezioni di costituzionalità sull'insieme dell'attività successiva dell'Ente nazionale.

Non può sfuggire, d'altro canto, la rilevanza dei problemi politici che sarebbero sollevati se l'esecutivo si assumesse la responsabilità di tenere in così basso conto e, in sostanza, di annullare completamente il valore, di una delega conferitagli dal Parlamento.

In base a queste considerazioni e allo scopo di superare al più presto l'anomalia di una situazione che, come abbiamo detto, può risultare anche di serio pregiudizio per l'Ente nazionale, i sottoscritti deputati hanno preso l'iniziativa di presentare questa proposta di legge. Essa ha lo scopo di rinnovare ancora per un nuovo periodo di 180 giorni la delega già conferita al Governo (e già decorsa), nonché di precisare meglio (tenendo

conto più fedelmente degli orientamenti manifestatisi durante la discussione del testo poi approvato con la legge n. 1643) i principi e i criteri direttivi cui esso dovrà attenersi nell'emanare le norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale. A tale riguardo, è sembrato indispensabile indicare esplicitamente l'esigenza del collegamento istituzionale dell'Enel, con gli organi del governo locale che sono chiamati ad assolvere compiti essen-

ziali nella programmazione economica e nella pianificazione territoriale.

All'articolo 2, si è ritenuto opportuno di proporre la costituzione di una commissione parlamentare che assista con il suo parere il Governo nell'esercizio del potere delegato. Il precedente immediato e specifico che ha dato luogo a questa nostra iniziativa dimostra nel modo più esauriente la validità di tale proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica in modo da assicurare l'articolazione funzionale e il decentramento territoriale, con particolare riguardo al settore della distribuzione, di cui all'articolo 3, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

A tal fine dovrà essere assicurato il collegamento istituzionale con le Regioni, le Province e i Comuni quali organi del governo locale, della programmazione economica e della pianificazione territoriale.

Tali norme dovranno garantire la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà.

ART. 2.

Le norme di cui all'articolo 1 saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.